



Allegato alla del. di C.C.
n. 20 del 10.6.2021
Il Segretario Generale
D.ssa Maria Rosaria Impresa

Regolamento per la concessione del patrocinio e di provvidenze economiche al fine di incentivare lo svolgimento di attività e la realizzazione di iniziative volte al progresso economico, sociale e culturale della comunità cittadina.

Art. 1 Finalità e oggetto del Regolamento

1. La Città di San Giorgio a Cremano, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa del Comune su tutto il territorio comunale per l'intera popolazione, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 267/2000.
2. La Città di San Giorgio a Cremano stabilisce, con il presente Regolamento i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di provvidenze economiche a soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., al fine di incentivare lo svolgimento di attività e la realizzazione di iniziative volte al progresso economico, sociale e culturale della comunità cittadina, nel rispetto delle finalità istituzionali previste dalla legge e dallo Statuto.
3. E' altresì oggetto del presente regolamento la concessione di patrocinii per iniziative e manifestazioni di particolare rilievo sociale e prestigio per la valorizzazione del territorio.

Art 2 Patrocinio

1. Il patrocinio consiste nel riconoscimento del valore e nell'apprezzamento attribuito dall'Amministrazione Comunale ad iniziative e manifestazioni di particolare valore culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale, economico e turistico promosse da soggetti pubblici e privati.
2. Il patrocinio viene concesso con decreto del Sindaco.
3. Non possono accedere a patrocinio le organizzazioni politiche o sindacali, o soggetti direttamente ad essi riconducibili.

ART. 3 Soggetti beneficiari

1. I benefici di cui al presente regolamento sono concessi, per iniziative e manifestazioni di particolare significato sociale, culturale, artistico a:
 - a) enti pubblici;
 - b) enti del terzo settore di cui al d.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - c) altri soggetti privati di chiara fama e prestigio.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risultare in tutte le forme di pubblicità (inviti, locandine, manifesti, etc.) che le attività sono realizzate con il patrocinio della Città di San Giorgio a Cremano, attraverso l'apposizione dello stemma ufficiale.
3. La concessione del solo patrocinio non comporta spese a carico del bilancio della Città di San Giorgio a Cremano.
4. ~~E' esclusa l'assegnazione dei benefici di cui al presente regolamento a persone fisiche.~~ (Abolito con emendamento approvato nella stessa seduta di C.C. del 10.6.2021)

ART. 4 Presentazione delle domande

1. Le domande di patrocinio, a firma del legale rappresentante dell'Ente o del soggetto richiedente, dovranno attestare:
 - a) l'assenza di cause ostative ai sensi della normativa per la repressione alla criminalità organizzata;
 - b) la mancanza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la pubblica amministrazione in capo alla persona fisica interessata ovvero al rappresentante legale per gli altri soggetti pubblici o privati;
 - c) ove occorra, di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento o di altre procedure concorsuali.
2. Esse vanno redatte esclusivamente su apposita modulistica – disponibile sul sito istituzionale dell'Ente – e devono contenere una dettagliata descrizione dei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento delle attività, delle iniziative e/o dei programmi da realizzare. Alla richiesta deve essere allegata copia di un documento di riconoscimento dell'istante, in corso di validità, nonché la documentazione idonea a consentire il riscontro dei requisiti prescritti dal presente regolamento.

3. Le domande di patrocinio devono essere presentate al protocollo generale dell'Ente almeno dieci giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa.
4. Il rispetto delle disposizioni del presente articolo costituisce condizione di ammissibilità della domanda senza eccezione alcuna.

Art. 5 Concessione del patrocinio

1. La concessione del patrocinio, previa istruttoria svolta dagli Uffici competenti, è disposta con decreto sindacale sulla base:

a) dichiarazione, a firma dell'istante, riferita:

a1. all'assenza di cause ostative, ai sensi della normativa per la repressione della criminalità organizzata;

a2. alla mancanza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la pubblica amministrazione in capo alla persona fisica interessata ovvero al rappresentante legale per gli altri soggetti pubblici o privati;

a3. all'attestazione, ove occorra, di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento o di altre procedure concorsuali;

b) copia di un documento di riconoscimento dell'istante, in corso di validità;

c) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente del soggetto richiedente, ove non già presentato precedentemente o visura camerale in caso di enti tenuti all'iscrizione alla C.C.I.A.A.

d) relazione illustrativa dell'iniziativa o dell'attività cui si riferisce la richiesta, della loro rilevanza sociale e territoriale, dei relativi destinatari e fruitori, dei costi e delle risorse finanziarie necessarie;

4. L'istanza è mero presupposto per l'avvio del procedimento e, come tale, non vincola il Sindaco all'adozione del relativo provvedimento concessorio.

5. L'incompleta o inesatta compilazione della richiesta ne comporta l'inammissibilità.

6. Il Sindaco può concedere patrocini le cui richieste, per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili, siano giunte fuori dei termini di cui all'articolo precedente.

7. Vengono concessi dalla Giunta Comunale e non dal Sindaco i patrocini per cui venga contestualmente richiesta una provvidenza economica e/o l'utilizzo di spazi di proprietà del Comune.

Art. 6 Provvidenze economiche

1. Le provvidenze possono articolarsi in forma di:

- sovvenzioni, allorquando il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da attività ovvero da iniziative organizzate per la promozione del territorio e che comunque si iscrivono nei suoi indirizzi programmatici;

- contributi, allorquando le provvidenze sono dirette a favorire attività e/o iniziative per le quali la Città di San Giorgio a Cremano si accolla solo una parte dell'onere complessivo;

1. Le provvidenze di cui al precedente comma non possono essere attribuite ai soggetti richiedenti indipendentemente dalla concessione del patrocinio. In tale caso, il patrocinio viene concesso dalla Giunta Comunale insieme alle provvidenze.

Solo in casi eccezionali e su valutazione motivata della Giunta può essere riconosciuta allo stesso soggetto più di una provvidenza economica all'anno per iniziative diverse

2. Non possono essere destinatari di provvidenze le organizzazioni politiche o sindacali, né soggetti i cui rappresentanti legali, al momento dell'istanza, siano il Sindaco, consiglieri comunali, assessori, Dirigenti e titolari di posizioni organizzative all'interno dell'Ente.

3. Contestualmente a provvidenze economiche, possono essere assegnati gratuitamente ed in via temporanea non esclusiva spazi di proprietà della Città di San Giorgio a Cremano, fatto salvo quanto previsto dall'apposito regolamento in materia.

Art. 7 Istruttoria ed assegnazione delle provvidenze

1. Le richieste di provvidenze sono assegnate per l'istruttoria al Dirigente competente per materia, che provvede ai conseguenti adempimenti.

2. La Giunta Comunale, sulla base delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, a proprio insindacabile giudizio determina l'assegnazione delle provvidenze.

Art 8 – Sovvenzioni

1. La sovvenzione disposta per ogni singola iniziativa di particolare valore culturale, sociale, artistico, sportivo di modico valore a discrezione ed insindacabile giudizio della Giunta Comunale.
2. Tale provvidenza economica è disposta in favore di:
 - a) enti pubblici, per le attività ed iniziative che gli stessi esplicano a beneficio della comunità locale;
 - b) enti del terzo settore dotati di personalità giuridica ai sensi del Codice del Terzo Settore, per le attività ed iniziative che gli stessi esplicano a beneficio della comunità locale;

Art. 9 – Contributi

1. Il contributo è disposto fino alla misura massima del 50% del costo totale dell'iniziativa o attività ammessa a finanziamento e risultante da preventivo di spesa allegato all'istanza di ammissione a contributo. In ogni caso, all'atto della concessione del contributo si dovrà tenere conto di eventuali proventi di parte pubblica che, complessivamente, non potranno superare le spese preventivate.
2. In deroga a quanto stabilito al punto precedente, in casi eccezionali e su valutazione della Giunta, il contributo, per iniziative di rilevante interesse di carattere almeno regionale potrà coprire fino ad un massimo del 70% della spesa preventivata.
3. La liquidazione sarà disposta nei limiti del 50% o del 70% della spesa rendicontata, a seconda dei casi, a cui dovrà essere allegata idonea documentazione probante (fatture quietanzate, F24 regolarmente pagati, ecc.).
4. Eccezionalmente potranno essere destinatari di tali provvidenze anche Enti e Società aventi scopo di lucro purché le medesime siano finalizzate ad una precisa iniziativa improntata ad un interesse pubblico e generale.

Art. 10– Richiesta di ammissione delle istanze di provvidenze economiche

1. I soggetti, pubblici e privati, per accedere alle provvidenze previste dal presente regolamento devono presentare apposita richiesta di patrocinio e provvidenza indirizzata al Sindaco al protocollo generale dell'Ente almeno 10 (dieci) giorni prima dello svolgimento dell'evento.

Art.11– Modalità di concessione

1. Le richieste di ammissione alle provvidenze, redatte esclusivamente su apposita modulistica - disponibile sul sito istituzionale dell'Ente - devono contenere una dettagliata descrizione delle attività, delle iniziative e/o dei programmi da realizzare e delle modalità e fonti di finanziamento. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione idonea a consentire il riscontro dei requisiti prescritti dal presente regolamento.
2. Le richieste finalizzate alla concessione di interventi finanziari devono essere comunque corredate da:
 - a) dichiarazione, a firma dell'istante, riferita:
 - a1. all'assenza di cause ostative, ai sensi della normativa per la repressione della criminalità organizzata;
 - a2. alla mancanza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la pubblica amministrazione in capo alla persona fisica interessata ovvero al rappresentante legale per gli altri soggetti pubblici o privati;
 - a3. all'attestazione, ove occorra, di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento o di altre procedure concorsuali;
 - b) copia di un documento di riconoscimento dell'istante, in corso di validità;
 - c) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente del soggetto richiedente, ove non già presentato precedentemente o visura camerale in caso di enti tenuti all'iscrizione alla C.C.I.A.A.
 - d) relazione illustrativa dell'iniziativa o dell'attività cui si riferisce la richiesta, della loro rilevanza sociale e territoriale, dei relativi destinatari e fruitori, dei costi e delle risorse finanziarie con la specificazione dei mezzi di provenienza pubblica e quelli ricavabili dalle attività a pagamento, nonché della quota a carico del soggetto beneficiario;
4. L'istanza è mero presupposto per l'avvio del procedimento e, come tale, non vincola l'Amministrazione all'adozione del relativo provvedimento concessorio.

5. L'incompleta o inesatta compilazione della richiesta di provvidenze economiche ne comporta l'inammissibilità.

6. La modulistica sarà approvata con proprio atto dal Dirigente competente entro trenta giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Art.12 – Criteri di concessione

1. Il Sindaco e la Giunta Comunale, nell'espletamento dei propri compiti, tengono conto dei seguenti criteri generali:

- ✓ assenza di fini di lucro negli scopi statutari;
- ✓ utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e dell'attività svolta;
- ✓ incidenza del volontariato nell'attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- ✓ rilevanza e significatività delle specifiche attività ed iniziative in relazione alla loro utilità sociale e all'ampiezza e qualità degli interessi diffusi coinvolti nel campo sociale, civile, solidaristico-umanitario, culturale, ambientalistico e naturalistico, sportivo, turistico e ricreativo;
- ✓ conformità con i programmi e gli obiettivi della Città di San Giorgio a Cremano;
- ✓ rilievo territoriale dell'iniziativa;
- ✓ valorizzazione delle buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi, ovvero: organizzare adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata, utilizzo, possibilmente, di stoviglie e posate riutilizzabili, riduzione degli imballaggi, risparmio idrico ed energetico;
- ✓ previsione che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità;
- ✓ entità dell'autofinanziamento acquisito attraverso l'organizzazione a pagamento per le iniziative e attività non a carattere solidaristico e assistenziale;
- ✓ entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica.

Art. 13 – Condizioni generali di concessione – Decadenza

1. La Città di San Giorgio a Cremano, in ogni caso, resta estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.

2. La Città di San Giorgio a Cremano non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato provvidenze ed altresì non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono contributi annuali.

3. La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente regolamento non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione comunale ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore. Ugualmente, non costituisce esonero altresì dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalle normative vigenti.

4. I soggetti titolari delle provvidenze sono tenuti a far risultare in tutte le forme di pubblicità (inviti, locandine, manifesti, etc.) che le attività e/o iniziative si realizzano con il concorso della Città di San Giorgio a Cremano. Le modalità di utilizzo del logo dovranno essere preventivamente approvate dal Servizio Comunicazione della Città di San Giorgio a Cremano.

5. I soggetti assegnatari delle provvidenze, di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerle ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) non sia stata realizzata l'iniziativa o svolta l'attività per la quale la provvidenza era stata assegnata;
- b) non venga presentato il consuntivo e/o la necessaria documentazione finanziaria entro i termini stabiliti;
- c) siano intervenute sostanziali e significative modifiche del programma.

5. L'accertamento delle realizzazioni in forma parziale comporta la rideterminazione dell'assegnazione della provvidenza.

6. Al recupero delle somme eventualmente erogate si provvede nelle forme di legge.

7. Qualora lo stemma della Città di San Giorgio a Cremano sia utilizzato impropriamente o senza la necessaria concessione l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Art. 14 – Obbligo di astensione

1. Il Sindaco ed i componenti della Giunta Comunale hanno obbligo di astensione, a tutela dei principi di imparzialità e trasparenza della P.A. ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, ogni qual volta vi sia una correlazione immediata e diretta con il beneficiario e/o l'oggetto del decreto o della deliberazione, così che la sua imparzialità potrebbe esserne minata.

Art. 15 – Istituzione dell'Albo

1.E' istituito l'elenco dei soggetti, pubblici e privati, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario provvidenze economiche a carico del bilancio della Città di San Giorgio a Cremano.

2.L'Albo è aggiornato con appositi elenchi annuali con l'inclusione dei soggetti ai quali sono stati attribuiti benefici nel precedente esercizio.

3.Il Dirigente competente cura la tenuta degli elenchi annuali e provvede ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.

4.L'Albo è pubblicato sul sito web della Città di San Giorgio a Cremano e può essere consultato da ogni cittadino.

Art.16 – Limiti oggettivi del Regolamento

1.Non ricadono nella disciplina del presente regolamento e seguono, pertanto, procedure autonome i seguenti interventi finanziari:

a) i trasferimenti ad Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune nell'ambito di accordi formalizzati;

b) i benefici e le agevolazioni nell'uso di servizi, attrezzature e strutture, disposte in conformità ai regolamenti che ne disciplinano l'utilizzazione da parte dei soggetti interessati;

c) ogni altro trasferimento finanziario o di contenuto materiale che non abbia i caratteri della liberalità e sussidiarietà;

d) ogni altro intervento finanziario o di contenuto materiale conseguente alla raccolta – per eventi di carattere eccezionale – di fondi presso la comunità provinciale.

2.Il presente Regolamento non si applica, altresì, a tutte le fattispecie di spesa, derivanti da rapporti giuridici caratterizzati da obblighi e diritti a prestazioni reciproche collegate tra loro da un rapporto di interdipendenza.

3.Le attività di cui al presente regolamento dovranno, in ogni caso, essere conformi alla legge n.190/2012 ed al vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione della Città di San Giorgio a Cremano.